



COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRATEGICHE E
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA

Servizio Accertamento delle Entrate

**TESTO COORDINATO DEL
REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE
DI SUOLO PUBBLICO E PER
L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO
CANONE**

Approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 1° giugno 2005

INDICE

CAPO I OCCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Tipologie di occupazione e modalità di determinazione della superficie
- Art. 3 Domanda di occupazione
- Art. 4 Contenuto della domanda di occupazione
- Art. 5 Pronuncia sulla domanda
- Art. 6 Contenuto dell'atto di concessione
- Art. 7 Rilascio dell'atto di concessione
- Art. 8 Autorità competente al rilascio
- Art. 9 Occupazioni con impianti pubblicitari
- Art. 10 Obblighi del concessionario
- Art. 11 Occupazioni ed esecuzione di lavori
- Art. 12 Manutenzione delle opere
- Art. 13 Rinnovazione e rinuncia della concessione
- Art. 14 Modifica, sospensione e revoca della concessione
- Art. 15 Risoluzione del contratto di concessione
- Art. 16 Trasferimento della concessione
- Art. 17 Estinzione del contratto di concessione

CAPO II OCCUPAZIONI EFFETTUATE SENZA LA PREVENTIVA CONCESSIONE

- Art. 18 Occupazioni d'urgenza
- Art. 19 Occupazioni abusive

CAPO III CANONE DI CONCESSIONE

- Art. 20 Istituzione del canone
- Art. 21 Classificazione del suolo pubblico
- Art. 22 Determinazione della tariffa base
- Art. 23 Determinazione della tariffa per particolari tipologie di occupazione
- Art. 24 Determinazione del canone
- Art. 25 Soggetto passivo
- Art. 26 Agevolazioni
- Art. 27 Esenzioni
- Art. 28 Versamento del canone per le occupazioni annuali e pluriennali
- Art. 29 Versamento del canone per le occupazioni giornaliere
- Art. 30 Indennità per l'occupazione abusiva e relative sanzioni
- Art.30bis Procedimento per l'accertamento dell'indennità e contestuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria**
- Art. 31 Omesso o insufficiente pagamento
- Art. 32 Recupero del canone evaso
- Art. 33 Penali
- Art. 34 Rimborsi

CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 35 Norma transitoria
- Art. 36 Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE

CAPO I

OCCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI

Art. 1

Definizioni

- Con la dicitura “occupazione di suolo pubblico” si intende la sottrazione di suolo pubblico alla disponibilità dei cittadini.
- Con il termine “suolo pubblico” usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree mercatali su strade, piazze ecc., il suolo privato gravato da servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma ricompresi all’interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.
- Le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in giornaliere, annuali e pluriennali:
 1. sono giornaliere le occupazioni di durata inferiore a 365 giorni;
 2. sono annuali le occupazioni di carattere stabile riferite al periodo 1/1 – 31/12 che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 3. sono pluriennali le occupazioni di carattere stabile di durata superiore all’anno che comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;
- Per “Autorità competente” si intende il Servizio Comunale abilitato al rilascio di concessioni di occupazione, sia giornaliera che annuale o pluriennale, di “suolo pubblico”.
- Per “Soggetti titolari” si intendono le persone fisiche o giuridiche, private o pubbliche, compresi lo Stato, la Regione, la Provincia, i Comuni ed i loro Consorzi diversi da quello sul cui territorio si effettuano le occupazioni, gli Enti religiosi nonché gli Enti Pubblici di cui all’art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

Art. 2

Tipologie di occupazione e modalità di determinazione della superficie

Sono soggetti al pagamento di un canone le occupazioni qui di seguito elencate con le modalità riportate per ciascuna di esse:

1. Tavoli, sedie, pedane, gazebi, fioriere, tendaggi ed ombrelloni e qualsiasi altro manufatto per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per la complessiva superficie delimitata e sottratta all'uso pubblico espressa in metri quadrati.
2. Chioschi, edicole, distributori automatici di fotografie e tabacchi ed altre strutture per il commercio su aree pubbliche per la superficie di ingombro espressa in metri quadrati.
3. Distributori di carburanti per la complessiva area di esercizio espressa in metri quadrati.
4. Manufatti esterni agli esercizi commerciali, quali mostre, pensiline, tende, vetrine, vetrine pensili, panchetti per l'esposizione della merce ed espositori in genere per la superficie di ingombro o proiezione verticale espressa in metri quadrati.
5. Posteggi in aree mercatali non in sede propria intendendosi, per tali, quei mercati che occupano, per un certo tempo, nell'arco della giornata, spazi aperti (strade, corsi e piazze) non predisposti specificamente per accoglierli e sui quali si alternano con altre attività cittadine, per la complessiva superficie espressa in metri quadrati comunque utilizzata ai fini dell'esposizione e della vendita.
6. Occupazioni non su posteggio in aree autorizzate (strade, corsi e piazze) per il commercio itinerante in tutte le sue forme, per la complessiva superficie espressa in metri quadrati comunque utilizzata ai fini dell'esposizione e della vendita.
7. Impianti, cavi e condutture posti nel sottosuolo, sul suolo e sul soprassuolo per l'erogazione di servizi pubblici con i criteri e le modalità determinati dall'art. 63 del decreto legislativo n. 446/1997.

Nella determinazione forfettaria del canone sono compresi tutti i manufatti finalizzati esclusivamente al funzionamento o alla manutenzione della rete di erogazione.

Tutti i manufatti non destinati direttamente ai predetti fini (quali, ad esempio, casotti destinati alla vendita di biglietti di trasporto, etc) sono sottoposti al pagamento del canone in ragione della complessiva superficie espressa in metri quadrati.

Nella determinazione forfettaria non sono comprese le occupazioni giornaliere per i fini di cui al 1° capoverso del presente punto.

8. Impianti, cavi e condutture posti nel sottosuolo, sul suolo e sul soprassuolo da parte di privati e/o enti non finalizzati all'erogazione di pubblici servizi, ma all'utilizzo diretto

da parte dei Concessionari (ad esempio, serbatoi di gasolio ad utilizzo del Condominio), per Km. lineare o frazione di esso.

9. Varchi di accesso dalla pubblica via agli edifici, negozi e, in generale, locali di proprietà privata che comportano un intervento sul manufatto stradale, per i metri lineari corrispondenti alla larghezza del varco.
10. Anditi, ponteggi, ponti mobili, ecc. per la realizzazione di interventi edilizi per il complessivo ingombro giornaliero espresso in metri quadrati.
11. Strutture, anche montate su veicoli, per la somministrazione al pubblico di bevande ed alimenti per il complessivo ingombro espresso in metri quadrati.
12. Palchi, pedane e strutture in genere per spettacoli, rappresentazioni, manifestazioni fieristiche, artistiche, teatrali, culturali, sportive, politiche, sindacali, propagandistiche e divulgative in genere, per la complessiva area occupata dai manufatti.
13. Strutture per attrazioni giochi e divertimenti (circhi, giostre, ecc.) per la complessiva area delimitata ed utilizzata anche ai fini della sicurezza e della viabilità. Per tali tipi di occupazione, le superfici eccedenti i 100 (cento) metri quadrati sono calcolate in ragione del 5 per cento.

Art. 3

Domanda di occupazione

Chiunque intenda occupare suolo pubblico, deve farne apposita domanda, redatta in carta legale, al Comune e consegnata all'Ufficio Protocollo del Servizio competente al rilascio. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

Per le occupazioni giornaliere, salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza dal successivo art. 18, la domanda può essere presentata in qualsiasi giorno dell'anno, all'uopo precisando che la data d'inizio dell'occupazione è determinata dal Servizio competente all'accertamento e riscossione all'entrata che rilascia il provvedimento concessorio all'esito del relativo procedimento.

Per le occupazioni annuali, decorrenti dal 1° gennaio, la domanda va presentata non oltre il 30 settembre dell'anno precedente l'inizio dell'occupazione.

Per le occupazioni pluriennali la domanda può essere presentata in qualsiasi giorno dell'anno, all'uopo precisando che la data d'inizio dell'occupazione è determinata dal Servizio competente all'accertamento e riscossione dell'entrata competente al rilascio del provvedimento concessorio all'esito del relativo procedimento.

Art. 4

Contenuto della domanda di occupazione

La domanda deve contenere:

1. l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partiva IVA del richiedente, se trattasi di persona fisica; se trattasi, invece, di soggetto diverso da persona fisica vanno indicati la denominazione, il domicilio legale, la partita IVA del soggetto, nonché i dati anagrafici e fiscali del legale rappresentante;
2. l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
3. l'oggetto della occupazione; il periodo per il quale la concessione viene domandata, indicando per le occupazioni giornaliere i complessivi giorni e per quelle pluriennali gli anni durante i quali si intende effettuare l'occupazione; i motivi a fondamento della stessa; la descrizione dell'opera - corredata, laddove richiesto, da elaborati tecnici grafici - che si intende eventualmente eseguire; le modalità d'uso e gli atti concessori o autorizzatori che consentono la realizzazione dell'opera per la quale viene chiesta la concessione;
4. la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento. A tal fine il Servizio abilitato al rilascio dell'atto di concessione esporrà presso la propria sede copia del presente Regolamento affinché l'utente interessato possa scientemente sottoscrivere la dichiarazione prevista dal presente capoverso.
5. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Comunque, il richiedente é tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

La mancanza di uno degli elementi di cui sopra non consente l'avvio del procedimento.

Art. 5

Pronuncia sulla domanda

Sull'istanza di concessione di occupazione, il Servizio concessorio si pronuncia nei 15 giorni successivi alla presentazione dell'istanza.

Allo scopo di assicurare il rispetto dei termini procedurali, il Servizio concessorio, nel richiedere i pareri istruttori agli Organi competenti, potrà fissare un termine perentorio

(non inferiore a cinque giorni) entro il quale il parere o l'accertamento tecnico dovrà essere pronunciato o effettuato. In caso di silenzio ed infruttuosa decorrenza del predetto termine, il parere richiesto si intende comunque acquisito ed il Servizio abilitato alla formalizzazione dell'atto concessorio potrà conseguentemente procedere alla definizione istruttoria della richiesta.

In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso. In caso di assenso, il Servizio concessorio trasmette immediatamente l'atto al Servizio competente all'accertamento e riscossione dell'entrata.

Il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di ricezione della domanda di occupazione da parte del Servizio concessorio.

In ogni caso, per le occupazioni giornaliere, il procedimento concessorio deve concludersi entro 30 giorni dalla domanda, con il rilascio del provvedimento da parte del Servizio competente all'accertamento e riscossione dell'entrata.

Per le occupazioni annuali e pluriennali, il procedimento concessorio deve concludersi entro 90 giorni dalla domanda, con il rilascio del provvedimento da parte del Servizio competente all'accertamento e riscossione dell'entrata.

Art. 6

Contenuto dell'atto di concessione

Nell'atto di concessione sono indicate:

1. le generalità, la residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partiva IVA del soggetto legittimato all'occupazione, se trattasi di persona fisica; se trattasi, invece, di soggetto diverso da persona fisica vanno indicati la denominazione, il domicilio legale, la partita IVA del soggetto legittimato all'occupazione, nonché i dati anagrafici e fiscali del legale rappresentante;
2. l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica da occupare e la sua misura espressa in metri quadrati o lineari;
3. l'oggetto della occupazione, ovvero se trattasi di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo;
4. la tipologia dell'occupazione;
5. il periodo per il quale la concessione viene rilasciata indicando, per le occupazioni giornaliere, i complessivi giorni ed il termine finale dell'occupazione e, per quelle pluriennali, gli anni;

6. le condizioni e le prescrizioni di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni alle quali il Comune subordina la concessione medesima.
7. Qualora le particolari caratteristiche tecniche dell'occupazione da porre in essere lo richiedano, l'atto di concessione sarà corredato da elaborato tecnico grafico illustrativo dell'opera da realizzare;
8. l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
9. la determinazione del canone dovuto.

La concessione viene sempre accordata:

1. a termine, per la durata massima di anni 20;
2. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
3. con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
4. con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto dalla concessione.

Al termine della concessione il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della Strada é fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 7

Rilascio dell'atto di concessione

Il Servizio concessorio, accertate le condizioni favorevoli, redige atto concessorio debitamente sottoscritto dal Dirigente o dal Funzionario incaricato responsabile del procedimento, contenente tutti i dati di cui al precedente art. 6, che rimette all'Ufficio competente all'accertamento e riscossione dell'entrata del canone, dandone conoscenza all'interessato che va, altresì, informato sull'obbligo del pagamento anticipato rispetto al ritiro dell'atto concessorio ed all'inizio dell'occupazione.

Gli Uffici Concessori, nell'atto indicheranno:

- relativamente alle occupazioni giornaliere, solo la durata espressa in giorni ed il termine finale; la data di inizio dell'occupazione verrà determinata dal Servizio competente all'accertamento e riscossione dell'entrata in ragione del termine finale e della sua durata, espressa in giorni, fissati dal Servizio concessorio, all'uopo precisando che, in nessun caso, la data di fine occupazione potrà eccedere il termine stabilito dal Servizio concessorio;
- relativamente alle occupazioni annuali, l'anno di riferimento con decorrenza dal 1° gennaio;
- per le occupazioni pluriennali, la durata in anni dell'occupazione.

L'Ufficio competente all'accertamento e riscossione dell'entrata, ricevuto l'atto e sulla scorta degli elementi nello stesso riportati, determina l'importo del canone con l'indicazione degli elementi giustificativi, lo comunica, anche via fax, telefono, e-mail, al soggetto interessato e ne acquisisce il pagamento.

L'Ufficio suddetto, acquisito il pagamento, rilascia all'interessato copia conforme del titolo concessorio debitamente sottoscritto per quanto di propria competenza, relativamente alla determinazione del canone, dal Dirigente o dal Funzionario incaricato responsabile del procedimento.

L'interessato apporrà firma di ricezione per avvenuta notifica e di accettazione del canone sull'originale di tale titolo concessorio.

La data di inizio delle occupazioni annuali è fissata al 1° gennaio di ogni anno anche quando, per motivi non imputabili al concessionario, il titolo venga rilasciato successivamente alla predetta data.

L'originale del medesimo titolo verrà trasmesso all'Ufficio concedente, da parte dell'Ufficio competente all'accertamento e riscossione dell'entrata che ne tratterà copia conforme da unire al bollettino di versamento.

Salvo quanto previsto dal 2° capoverso dell'art.18, il mancato ritiro dell'atto di concessione da parte dell'interessato, previo il relativo pagamento del canone, entro i successivi 7 giorni equivale ad abbandono della richiesta di occupazione e comporta l'incameramento della cauzione se prestata.

Ove peraltro l'interessato dimostri che il mancato tempestivo ritiro dell'atto è dipeso da cause di forza maggiore o da gravi motivi, la concessione ad occupare suolo pubblico può essere ugualmente rilasciata, salvo che, nel frattempo, sia stata autorizzata ad altri l'occupazione dello stesso luogo.

Art. 8

Autorità competente al rilascio

Con atto di organizzazione interna, il Comune determinerà quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione e/o autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e per realizzare una gestione del canone improntata alla massima efficienza ed efficacia.

Le concessioni e/o autorizzazioni sono rilasciate, comunque, nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente regolamento di Polizia Urbana ed in tutte le direttive dell'amministrazione comunale.

Art. 9

Occupazioni con impianti pubblicitari

Le occupazioni con impianti pubblicitari sono disciplinate nei presupposti, modalità di ottenimento e determinazione del canone alla stregua della specifica normativa legislativa e regolamentare disciplinante la materia pubblicitaria.

Art. 10

Obblighi del concessionario

Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non é consentita la cessione, salvo i casi previsti dal successivo articolo 16.

Le medesime concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi.

Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizione legislative e regolamentari in materia.

Inoltre ha l'obbligo:

1. di esibire, a richiesta degli addetti comunali, il provvedimento che autorizza l'occupazione;
2. di mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
3. di provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima.

Art. 11

Occupazioni ed esecuzione di lavori

Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti, dagli usi e dalle consuetudini locali.

Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato deve:

1. non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
2. evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
3. evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
4. collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo art. 15

Art. 12

Manutenzione delle opere

La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e/o pertinenze formanti oggetto della concessione, é sempre e comunque a carico del concessionario.

Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dar corso ai lavori, deve essere autorizzato dal Comune.

Art. 13

Rinnovazione e rinuncia della concessione

Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione pluriennale, deve inoltrare apposita richiesta all'Autorità competente nel termine perentorio di tre mesi prima della scadenza della concessione in atto.

In caso di occupazione annuale, la richiesta di rinnovo della concessione deve essere presentata entro il 30 settembre.

Il rinnovo della concessione di occupazione giornaliera avviene con l'osservanza degli stessi termini e delle stesse modalità di cui ai precedenti articoli 3, 5 e 7.

Il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione.

In tal caso:

1. Per le occupazioni giornaliere ed annuali, il canone già versato non viene restituito.
2. Per le occupazioni pluriennali, il canone versato per l'anno in cui viene effettuato il recesso non viene restituito.
3. In presenza di versamento dilazionato:
 - Per le occupazioni giornaliere, il recesso prima del termine stabilito nell'atto concessorio non esclude l'obbligo del pagamento dell'intero canone, come determinato nell'atto concessorio stesso.
 - Per le occupazioni annuali e pluriennali sono comunque dovute le rate relative al canone riferito all'anno in corso.

Art. 14

Modifica, sospensione e revoca della concessione

Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

Nessun rimborso o abbuono del canone competono, per il periodo di mancata utilizzazione, se la continuazione dell'occupazione, sia annuale o pluriennale che giornaliera, è resa impossibile da una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune.

In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a ripristinare lo stato dei luoghi con immediatezza e, comunque, entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario.

Tali condizioni devono essere indicate, dall'Autorità competente, nell'atto concessorio.

Art. 15

Risoluzione del contratto di concessione

Il contratto di concessione si risolve di diritto qualora il concessionario non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge e dai Regolamenti comunali.

Il contratto si risolve, altresì, di diritto:

1. per mancato pagamento del canone di concessione o di una rata del canone;
2. per violazione delle norme relative al divieto di sub-concessione;
3. per uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale é stata rilasciata la concessione.

La risoluzione del contratto comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio a decorrere dal momento in cui viene pronunciata.

In tal caso:

- per le occupazioni annuali, è comunque dovuto il pagamento dell'intero canone riferito all'anno della concessione;
- per le occupazioni pluriennali, è comunque dovuto l'intero canone riferito all'anno in cui interviene la risoluzione del contratto.
- per le occupazioni giornaliere, in caso di versamento rateale, è comunque dovuto l'intero canone come determinato nell'atto concessorio.

Art. 16

Trasferimento della concessione

Sono vietati, a pena di nullità, la sub-concessione e il trasferimento, a qualsiasi titolo, della concessione, salvo i seguenti casi:

- a) variazione della titolarità di un'attività commerciale o economica sempre che l'occupazione concessa rimanga inalterata;
- b) successione nella proprietà o in altro diritto reale di godimento su un bene immobile sempre che lo stato di fatto rimanga inalterato.

Nei casi di cui al comma precedente – ed in riferimento alle concessioni di occupazione di suolo pubblico pluriennali – devono essere tempestivamente comunicati, al Servizio competente all'accertamento e riscossione dell'entrata, gli estremi del nuovo titolare.

La sostituzione diventa efficace dalla data di notifica della comunicazione al Servizio di cui sopra.

L'obbligazione pecuniaria è trasferita al cessionario a decorrere dall'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

Art. 17

Estinzione del contratto di concessione

Sono cause di estinzione del contratto di concessione:

- a) la morte o sopravvenuta incapacità della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del Curatore o Liquidatore entro 90 giorni dal provvedimento di proseguire la concessione in atto.

§ § § § § § §

CAPO II OCCUPAZIONI EFFETTUATE SENZA LA PREVENTIVA CONCESSIONE

Art. 18

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale via fax o con telegramma. L'Ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza e, **in caso positivo, redige l'atto concessorio a sanatoria nel quale devono essere obbligatoriamente indicati gli estremi dell'avvenuta comunicazione da parte dell'interessato.** In caso negativo l'occupazione viene tempestivamente comunicata al Servizio Polizia Locale per l'attivazione del procedimento di recupero dell'abusività. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio alle disposizioni del vigente Codice della Strada.

Per le concessioni a sanatoria per occupazioni di breve durata, laddove non sia possibile l'attivazione del procedimento di contestazione da parte del Pubblico Ufficiale, in caso di mancato ritiro dell'atto e di mancato pagamento sarà avviato il procedimento di recupero del canone previsto dall'art. 32, con l'applicazione delle tariffe ordinarie stabilite dall'art. 22.

Art. 19

Occupazioni abusive

Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.

Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

1. difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione, limitatamente alle accertate difformità;
2. che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima.

Sono considerate annuali le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile.

Le occupazioni abusive giornaliere si presumono effettuate a decorrere dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente Pubblico Ufficiale.

In presenza di più verbali di accertamento nei confronti della medesima occupazione abusiva, sono calcolati anche i periodi intermedi.

§ § § § § § §

CAPO III

CANONE DI CONCESSIONE

Art. 20

Istituzione del canone

Il Comune di Napoli, avvalendosi della facoltà di cui all'art.3, comma 149, lettera h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art.63 del D. Lgs. 446/1997, assoggetta - a far data dall'1.1.2004 - le occupazioni di suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali su strade, piazze ecc., il suolo privato gravato da servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali, ma ricompresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione.

A tal fine, sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell'art. 2, comma 7, del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 (Codice della Strada).

Art. 21

Classificazione del suolo pubblico

Ai fini dell'applicazione del canone, il suolo pubblico - comprendendosi strade, piazze, aree, spazi pubblici, ecc. - viene classificato nelle seguenti categorie di importanza:

- o Categoria "A"
- o Categoria "B"
- o Categoria "C"

Le suddette categorie sono attribuite alle strade, piazze, aree e spazi pubblici riportate nell'elenco allegato quale parte integrante al presente regolamento

Art. 22

Determinazione della tariffa base

Sulla base dei criteri previsti dalla legge (art. 3, comma 149, lett. h) L.662/1996 e art. 63, comma 2, lett. c), D. Lgs. 446/1997) e preso atto delle classificazioni del suolo pubblico di cui al precedente articolo, del valore economico della disponibilità delle aree in relazione al tipo di attività che vi viene svolta, del sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa, si stabiliscono le seguenti tariffe:

a) Occupazioni annuali o pluriennali di suolo

Categoria "A" tariffa	€ 108,00.=	per metro quadrato o metro lineare
Categoria "B" tariffa	€ 83,00.=	per metro quadrato o metro lineare
Categoria "C" tariffa	€ 49,00.=	per metro quadrato o metro lineare

b) Occupazioni annuali o pluriennali di sottosuolo

Categoria "A" tariffa	€ 54,00.=	per metro quadrato o metro lineare
Categoria "B" tariffa	€ 41,50.=	per metro quadrato o metro lineare
Categoria "C" tariffa	€ 24,50.=	per metro quadrato o metro lineare

c) Occupazioni annuali o pluriennali di soprassuolo

Categoria "A" tariffa	€ 54,00.=	per metro quadrato o metro lineare
Categoria "B" tariffa	€ 41,50.=	per metro quadrato o metro lineare
Categoria "C" tariffa	€ 24,50.=	per metro quadrato o metro lineare

d) Occupazioni giornaliere di suolo

Categoria "A" tariffa	€ 10,00.=	per metro quadrato o metro lineare
Categoria "B" tariffa	€ 7,00.=	per metro quadrato o metro lineare
Categoria "C" tariffa	€ 5,00.=	per metro quadrato o metro lineare

e) Occupazioni giornaliere di sottosuolo

Categoria "A" tariffa € 5,00.= per metro quadrato o metro lineare

Categoria "B" tariffa € 3,50.= per metro quadrato o metro lineare

Categoria "C" tariffa € 2,50.= per metro quadrato o metro lineare

f) Occupazioni giornaliere di soprassuolo

Categoria "A" tariffa € 5,00.= per metro quadrato o metro lineare

Categoria "B" tariffa € 3,50.= per metro quadrato o metro lineare

Categoria "C" tariffa € 2,50.= per metro quadrato o metro lineare

Le predette tariffe sono annualmente ed automaticamente aggiornate in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 23

Determinazione della tariffa per particolari tipologie di occupazione

Per le occupazioni di cui ai successivi punti, la tariffa è determinata come segue:

1. Occupazioni realizzate con impianti, cavi e condutture posti nel sottosuolo, sul suolo e sul soprassuolo per l'erogazione di servizi pubblici.

Tariffa di € 0,645 determinata dalla lettera f) del comma 2 dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 come sostituita dall'art. 18, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria per l'anno 2000) aggiornata, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'indice ISTAT e moltiplicata per il numero delle utenze rilevate al 31 dicembre dell'anno precedente.

La tariffa per ogni utenza come sopra individuata è annualmente ed automaticamente aggiornata in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

A tal proposito, entro il 30 aprile di ogni anno le società erogatrici di pubblici servizi sul territorio comunale sono tenute a produrre apposita certificazione riportante il numero delle utenze rilevate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e al versamento del canone in unica soluzione.

Il canone complessivamente dovuto da tali società è ridotto in proporzione alla percentuale degli impianti devoluti a titolo gratuito al termine della concessione, ove previsto.

In ogni caso il canone dovuto al Comune di Napoli dalle aziende erogatrici di pubblici servizi e dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi, non può essere inferiore ad €516,46.

2. Per le occupazioni giornaliere realizzate dalle aziende di cui al punto precedente ai fini dell'esercizio dei pubblici servizi, il canone è determinato in base alla tariffa prevista dall'art. 26 moltiplicata per metro lineare di strada occupata.
3. Per le occupazioni giornaliere relative alle attività strumentali di cantiere delle suddette aziende, il canone è determinato in base alla tariffa prevista dall'art. 26 per metro quadrato di area data in consegna.
4. Occupazioni realizzate con impianti, cavi e condutture posti nel sottosuolo, sul suolo e sul soprassuolo da parte di privati e/o enti non finalizzati all'erogazione di pubblici servizi, ma all'utilizzo diretto da parte dei concessionari (ad esempio, serbatoi di gasolio ad utilizzo del Condominio).
Le tariffe sono quelle indicate all'art. 22, moltiplicate per i Km. lineari o frazione.
5. Occupazioni realizzate con funivie o seggiovie:
Le tariffe sono quelle indicate all'art. 22, moltiplicate per i Km. lineari o frazione.

Art. 24

Determinazione del canone

Il canone per le occupazioni di suolo annuali e pluriennali é determinato sulla base delle tariffe di cui agli artt. 22, lettere a), b) e c) e 23 con riferimento alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari o con riferimento al numero delle utenze. Per le occupazioni pluriennali, il canone è dovuto per anno solare indipendentemente dalla data di inizio e termine dell'occupazione.

Il canone per le occupazioni giornaliere è determinato sulla base delle tariffe di cui all'art. 22, lettere d), e) e f), con riferimento alla durata dell'occupazione, espressa in giorni, ed alla superficie espressa in metri quadrati o lineari. Il canone è dovuto per ciascun giorno di occupazione indipendentemente dalla durata nell'arco della giornata.

Il canone per le occupazioni giornaliere di cui al punto 11 dell'unico comma dell'art. 2 è determinato sulla base delle medesime tariffe di cui all'art. 22, lettere d), e) ed f), per i giorni eccedenti il periodo massimo consentito di 120 gg. o di 180 gg., in caso di edifici monumentali e di pregio. Laddove i ponteggi vengano utilizzati quale mezzo pubblicitario o commerciale si applicano in ogni caso le tariffe predette. Per le agevolazioni si rinvia all'art.26.

Nel caso in cui le stesse occupazioni siano effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, nonché dagli enti religiosi, per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, e dagli altri enti pubblici di cui al 1° comma, lettera a) dell'art. 49 del decreto legislativo 15/11/1993, n. 507, si applicano - per i giorni eccedenti i limiti temporali di cui al precedente capoverso o in caso in cui i

ponteggi vengano utilizzati quale mezzo pubblicitario e commerciale - le tariffe agevolate ridotte del 50% previste dall'art. 26.

Il canone per le occupazioni di cui al punto 11 dell'unico comma dell'art. 2 non può essere, in alcun modo, determinato annualmente con le tariffe indicate nell'art. 22, lettere a), b) e c).

Non sono soggette al pagamento del canone le occupazioni che, in relazione al medesimo concessionario, risultano complessivamente inferiori ad un metro quadrato o lineare.

In relazione alle occupazioni superiori al metro quadrato o lineare, le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, il canone – calcolato in ragione della misura determinata ai sensi del comma precedente - si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Se l'occupazione insiste su strade di differente categoria, con riferimento alle occupazioni giornaliere di cui al punto 1° e 3° dell'art. 23, l'occupazione si intende realizzata interamente su quella di classe superiore.

Fatte salve le fattispecie di cui al punto 14 dell'art. 2, per tutte le tipologie di occupazione di misura complessiva superiore ai mille metri quadrati, la parte eccedente i 1.000 metri quadrati é calcolata in ragione del 10 %.

Qualora l'occupazione preveda, in forza di disposizioni di legge, la corresponsione di ulteriori canoni, gli stessi dovranno essere indicati dal Servizio Concessionario e dovranno essere sottratti all'importo complessivo del canone per l'occupazione di suolo pubblico. La disposizione non si applica qualora gli ulteriori canoni siano connessi a prestazioni di servizi.

Art. 25

Soggetto passivo

Il canone é dovuto dal titolare della concessione come individuato nel 5° comma dell'articolo 1.

Nel caso di occupazioni abusive di cui all'articolo 19, l'indennità è dovuta dall'occupante di fatto ovvero dal titolare dell'attività qualora l'occupazione sia strumentale all'esercizio di una attività economica o commerciale.

Nel caso di pluralità dei titolari di attività che comportino occupazioni abusive o di pluralità di occupanti di fatto, l'indennità é dovuto dagli stessi con vincolo di solidarietà.

Art. 26

Agevolazioni

Le tariffe di cui all'art. 22, lettera a), in relazione alle seguenti tipologie di occupazione, sono rideterminate come appresso indicato:

Occupazioni con varchi di accesso (passi carrabili) alla proprietà privata, quale pertinenza dell'abitazione	Categoria "A"	€ 54,00
	Categoria "B"	€ 41,50
	Categoria "C"	€ 24,50

Occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	Categoria "A"	€ 21,60
	Categoria "B"	€ 16,60
	Categoria "C"	€ 9,80

Occupazioni poste in essere nelle aree mercatali di cui all'art. 2, punto 5		1 giorno alla settimana	2 giorni alla settimana
	Categoria "A"	€ 36,00	€ 72,00
	Categoria "B"	€ 27,67	€ 55,33
	Categoria "C"	€ 16,33	€ 32,67

Occupazioni poste in essere dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, nonché dagli enti religiosi, per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, e dagli altri enti pubblici di cui al 1° comma, lettera a) dell'art. 49 del decreto legislativo 15/11/1993, n. 507.	Categoria "A"	€ 54,00
	Categoria "B"	€ 41,50
	Categoria "C"	€ 24,50

Le tariffe di cui all'art. 22, lettera d), in relazione alle seguenti tipologie di occupazione, sono rideterminate come appresso indicato:

Occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.	Categoria "A"	€ 2,00
	Categoria "B"	€ 1,40
	Categoria "C"	€ 1,00

Occupazioni poste in essere nelle aree mercatali di cui all'art. 2, punto 5		1 giorno alla settimana	2 giorni alla settimana
	Categoria "A"	€ 3,33	€ 6,67
	Categoria "B"	€ 2,33	€ 4,67
	Categoria "C"	€ 1,67	€ 3,33

Occupazioni poste in essere dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, nonché dagli enti religiosi, per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, e dagli altri enti pubblici di cui al 1° comma, lettera a) dell'art. 49 del decreto legislativo 15/11/1993, n. 507.	Categoria "A"	€ 5,00
	Categoria "B"	€ 3,50
	Categoria "C"	€ 2,50

Occupazioni poste in essere, per un periodo non superiore a 30 giorni, da movimenti e partiti politici per lo svolgimento della loro attività.	Categoria "A"	€ 5,00
	Categoria "B"	€ 3,50
	Categoria "C"	€ 2,50

Occupazioni di cui al punto 3 dell'art. 23	Categoria "A"	€2,00
	Categoria "B"	€ 1,40
	Categoria "C"	€ 1,00

Tabella a) Occupazioni per anditi, posteggi, ponti mobili etc. per la realizzazione di interventi edilizi di durata non superiore a 364 gg., purchè i ponteggi non vengano utilizzati quale mezzo pubblicitario o commerciale. Si ha utilizzo pubblicitario o commerciale anche quando l'esposizione del messaggio abbia durata inferiore a quella dei ponteggi, ovvero si riferisca ad una superficie espositiva inferiore a quella che i ponteggi consentirebbero.	Categoria "A"	€1,00
	Categoria "B"	€ 0,70
	Categoria "C"	€ 0,50

<p>Tabella b)</p> <p>Occupazioni per anditi, ponteggi, ponti mobili etc. per la realizzazione di interventi edilizi, per la durata di successivi 180 gg oltre i primi 364, in caso di edifici monumentali e di pregio o in caso di interventi su edifici pubblici, ovvero ancora in caso di interventi di recupero delle parti e delle facciate degli edifici privati ricadenti nei centri storici e nelle periferie degradate se attuati detti interventi di recupero con l'impiego di risorse finanziarie pubbliche e in conformità con gli strumenti urbanistici vigenti, purchè i ponteggi non vengano utilizzati quale mezzo pubblicitario o commerciale.</p> <p>Si ha utilizzo pubblicitario o commerciale anche quando l'esposizione del messaggio abbia durata inferiore a quella dei ponteggi, ovvero si riferisca ad una superficie espositiva inferiore a quella che i ponteggi consentirebbero.</p> <p>Le ragioni tecniche oggettive che giustificano il protrarsi dell'occupazione oltre 364 gg devono essere attestate e certificate dal Direttore dei lavori all'atto della richiesta di rinnovo della concessione. Le condizioni che consentono l'applicazione della tariffa agevolata devono essere attestate e certificate nell'atto concessorio di rinnovo dal Servizio Tecnico Circostrizionale competente</p>	<p>Categoria "A"</p>	<p>€2,00</p>
	<p>Categoria "B"</p>	<p>€ 1,40</p>
	<p>Categoria "C"</p>	<p>€ 1,00</p>

<p>Tabella c)</p> <p>Occupazioni per anditi, ponteggi, ponti mobili etc. per la realizzazione di interventi edilizi, per la durata di successivi ulteriori 180 gg oltre i primi 364 + 180, in caso di edifici monumentali e di pregio o in caso di interventi su edifici pubblici, ovvero ancora in caso di interventi di recupero delle parti e delle facciate degli edifici privati ricadenti nei centri storici e nelle periferie degradate se attuati detti interventi di recupero con l'impiego di risorse finanziarie pubbliche e in conformità con gli strumenti urbanistici vigenti, purchè i ponteggi non vengano utilizzati quale mezzo pubblicitario o commerciale. Si ha utilizzo pubblicitario o commerciale anche quando l'esposizione del messaggio abbia durata inferiore a quella dei ponteggi, ovvero si riferisca ad una superficie espositiva inferiore a quella che i ponteggi consentirebbero.</p> <p>Le ragioni tecniche oggettive che giustificano il protrarsi dell'occupazione oltre 364gg + 180gg devono essere attestate e certificate dal Direttore dei lavori all'atto della richiesta di rinnovo della concessione. Le condizioni che consentono l'applicazione della tariffa agevolata devono essere attestate e certificate nell'atto concessorio di rinnovo dal Servizio Tecnico Circostrizionale competente</p>	Categoria "A"	€3,00
	Categoria "B"	€ 2,10
	Categoria "C"	€ 1,50

<p>Occupazioni di cui al punto 13 dell'art. 2 effettuate per spettacoli, rappresentazioni, manifestazioni fieristiche, artistiche,teatrali, culturali,sportive.</p>	Categoria "A"	€ 5,00
	Categoria "B"	€ 3,50
	Categoria "C"	€ 2,50

Art. 27

Esenzioni

Sono esenti dal pagamento del canone tutte le occupazioni non espressamente indicate nel precedente articolo 2.

Sono, altresì, esentate dal pagamento del canone le occupazioni realizzate in proprio dal Comune di Napoli.

I soggetti che realizzano occupazioni di suolo pubblico in collaborazione del Comune di Napoli sono tenuti al pagamento del relativo canone nella misura del 50 per cento.

Sono, infine, esonerati dall'obbligo del pagamento del canone coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

Art. 28

Versamento del canone per le occupazioni annuali e pluriennali

Il versamento del canone, nel caso di nuova concessione o di rilascio di concessione con variazione della consistenza dell'occupazione tale da determinare un maggiore canone, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio é subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento, secondo quanto stabilito al precedente art. 7.

Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità di un versamento rateale qualora l'importo del canone sia superiore ad euro 258,00.

In caso di pagamento rateale, la prima rata deve essere versata prima del ritiro dell'atto di concessione.

Le ulteriori rate, senza interessi, devono essere versate con cadenza trimestrale e, comunque, non oltre il 30 novembre dell'anno di riferimento. L'attestazione del versamento va consegnata all'ufficio competente all'accertamento dell'entrata.

Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo. L'attestazione del versamento va consegnata all'ufficio competente all'accertamento dell'entrata. Gli importi possono essere rateizzati in presenza delle suddette condizioni, con le modalità di cui sopra, precisando che la prima rata va versata entro il 30 aprile di ogni anno.

Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - COSAP, con arrotondamento all'unità di Euro inferiore, se la frazione é inferiore a 50 centesimi, o all'unità superiore se la frazione é superiore a 50 centesimi.

Art. 29

Versamento del canone per le occupazioni giornaliere

Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.

Il versamento deve essere eseguito prima dell'inizio dell'occupazione con le modalità descritte al precedente articolo 7. Il rilascio della concessione é subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

E' ammessa la possibilità di versamento rateale qualora l'importo del canone sia superiore a € 258,00.

In tal caso, la prima rata deve essere versata prima del ritiro dell'atto di concessione. Le ulteriori rate, senza interessi, devono essere versate con cadenza mensile e, comunque, entro e non oltre il termine temporale dell'occupazione.

Non si fa luogo a dilazione di pagamento in presenza di occupazioni di durata inferiore a 30 giorni.

L'attestazione del versamento va consegnata all'Ufficio competente all'accertamento dell'entrata.

Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - COSAP, con arrotondamento all'unità di Euro inferiore, se la frazione é inferiore a 50 centesimi, o all'unità superiore se la frazione é superiore a 50 centesimi.

Art. 30

Indennità per l'occupazione abusiva e relative sanzioni

Sulla scorta dei dati riportati nel verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale, l'occupazione abusiva è sottoposta al pagamento di un'indennità pari al canone previsto per la tipologia di occupazione maggiorato del 50 per cento. Su tale indennità si applicano gli interessi legali.

L'indennità per occupazioni con anditi, ponteggi, ponti mobili etc è determinata con l'applicazione delle tariffe di cui all'art. 22 lettera d).

Si applica, altresì, la sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente all'importo dell'indennità, al netto degli interessi, come determinata al precedente comma, ferme restando le sanzioni previste dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

Art.30bis

Procedimento per l'accertamento dell'indennità e contestuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria

Sulla scorta dei dati riportati nel verbale redatto dal competente pubblico ufficiale che accerta l'abusività, l'Ufficio competente all'accertamento dell'entrata determina l'indennità e la sanzione amministrativa pecuniaria, nonché gli interessi, e, con atto trasmesso mediante raccomandata A/R, invita il contravventore e/o l'obbligato in solido ad adempiere al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'invito, con l'avvertenza che decorso inutilmente il termine, il pagamento sarà intimato mediante ingiunzione.

In caso di pagamento effettuato entro i 60 gg dalla notifica dell'invito, la sanzione è ridotta nella misura del 25% di quella prevista dall'art. 30.

Entro il termine di 30 gg dalla notifica dell'invito, il contravventore e/o l'obbligato in solido possono far pervenire all'ufficio scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. In tal caso l'Ufficio competente, sentiti gli interessati ed esaminata la documentazione prodotta, può annullare, con provvedimento motivato, in tutto o in parte l'atto.

In caso di mancato adempimento a seguito dell'invito, l'ufficio provvede ad emettere ingiunzione di pagamento dell'indennità con contestuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'art. 30, e degli interessi decorrenti dalla data di inizio dell'occupazione abusiva fino alla data dell'emissione dell'ingiunzione.

Art. 31

Omesso o insufficiente pagamento

Dell'omesso o insufficiente pagamento riferito alle concessioni ad occupazioni pluriennali, verrà data informazione all'Autorità competente per la risoluzione del contratto di concessione secondo le modalità di cui all'art. 15.

Art. 32

Recupero del canone evaso

Il diritto dell'Amministrazione Comunale di recuperare il canone evaso si prescrive nel termine di 5 anni decorrenti dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ai sensi dell'art. 2948 del codice civile.

L'atto attraverso il quale viene **intimato il pagamento del** canone evaso è l'ingiunzione emessa ai sensi del R.D. 14 ottobre 1910, n. 639.

Con tale ingiunzione si intima, al soggetto interessato, il pagamento di quanto dovuto nel termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

Lo stesso termine di 30 giorni è previsto per l'eventuale impugnativa dell'ingiunzione innanzi alla competente Autorità Giudiziaria.

In caso di mancato pagamento dell'importo accertato con l'ingiunzione e in carenza di impugnazione dello stesso atto innanzi alla competente Autorità Giudiziaria, la riscossione coattiva viene effettuata ai sensi del DPR 29/9/1973, n. 602 mediante la formazione di apposito ruolo affidato al concessionario del servizio di riscossione. In tal caso, anche trascorso il termine di 90 giorni dalla notifica dell'ingiunzione, la cartella esattoriale emessa dal concessionario assume valore di reiterazione dell'ingiunzione che non perde il suo originario titolo di atto esecutivo di accertamento dell'entrata.

In particolari fattispecie e per fatti contingenti, l'ufficio che ha emesso l'ingiunzione potrà procedere – nel termine di 90 giorni dalla notifica dell'ingiunzione stessa – all'attivazione della procedura di riscossione coattiva secondo quanto stabilito dal R.D. n. 639/1910, artt. 5 e seguenti.

Art. 33

Penali

Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 30 e **30 bis**, con l'ingiunzione di pagamento di cui al precedente articolo è disposta, altresì, l'irrogazione della penale pari a 30 per cento del canone evaso.

La previsione di tale penale va indicata nell'atto di concessione sottoscritto dalle parti.

Art. 34

Rimborsi

L'Ufficio competente alla riscossione delle entrate provvede a disporre i rimborsi delle somme percepite indebitamente a titolo di canone.

Il procedimento di rimborso, attivato dal soggetto interessato con apposita istanza indirizzata al medesimo Ufficio, deve essere concluso entro 120 giorni dalla presentazione della richiesta di restituzione.

Il diritto del privato ad ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate si prescrive nel termine di cinque anni decorrente dalla data dell'indebito pagamento.

§ § § § § § §

CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35

Norma transitoria

1. Le concessioni ad occupazioni annuali di suolo pubblico rilasciate anteriormente alla data dell'1/1/2004 si intendono rinnovate d'ufficio, per l'anno 2004, con il pagamento – entro il 30 aprile 2004 – del nuovo canone di occupazione di suolo pubblico (COSAP).

Nel corso dell'anno 2004 e per gli anni successivi, le concessioni verranno rilasciate nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3.

2. Le concessioni ad occupazioni pluriennali di suolo pubblico rilasciate anteriormente all'1/1/2004 si intendono confermate nella durata già disposta.
3. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate anteriormente alla data dell'1/1/2004 senza la prescritta concessione possono essere regolarizzate secondo il procedimento di cui all'art. 3 o eliminate, entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Trascorso tale periodo ed in carenza di regolarizzazione, le occupazioni senza la prescritta concessione saranno ritenute abusive ed alle stesse verranno applicate le disposizioni di cui all'art. 30, fatto salvo il potere dell'Amministrazione della demolizione delle stesse in danno del titolare.

4. **La disposizione transitoria di cui al precedente capoverso si applica alle occupazioni permanenti di suolo pubblico per le quali risulta effettuato, dagli occupanti di fatto ex art. 39 del D.L.vo 507/93, regolare versamento della tassa per occupazione di spazi e aree pubbliche.**

Art. 36

Entrata in vigore

Il presente regolamento, come modificato ed integrato, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2005.
